

CONVENZIONE QUADRO

TRA

Il Club Alpino Italiano (C.F. 80067550154 - P.IVA 03654880156 – Pec cai@pec.cai.it), con sede legale in Milano, Via Petrella n. 19, in persona del Presidente pro tempore, Arch. Antonio Montani (d'ora innanzi "CAI"), operante ai fini del presente atto tramite la Sede centrale (Via Errico Petrella 19 – 20124 Milano);

e

L'Università degli Studi di Milano (C.F. 80012650158 - P.I. 03064870151 – Pec unimi@postecert.it), con sede legale in Milano, via Festa del Perdono n.7, in persona della Rettrice pro tempore, Prof.ssa Marina Brambilla, autorizzata alla stipula del presente atto dagli Organi di Governo (d'ora innanzi "UNIMI"), operante ai fini del presente atto tramite il Dipartimento Di Scienze Agrarie e Ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia, sede di Edolo (BS) (Via Morino, 8) centro GeSDiMont, ove è attivo il Corso di Laurea in Valorizzazione e Tutela dell'Ambiente e del Territorio Montano.

Premesso che

- il CAI si occupa di alpinismo in ogni sua manifestazione, della conoscenza e dello studio delle montagne, oltre che della difesa del loro ambiente naturale;
- UNIMI, attraverso la sede decentrata a Edolo ha lo scopo di promuovere, attuare, coordinare e sviluppare attività di ricerca e sperimentazione e didattiche formative inerenti il territorio montano nel suo insieme, con particolare riferimento alle tematiche d'interesse agro-forestale ed ambientale e si pone come obiettivo generale quello di fornire strumenti innovativi e di contribuire a definire modelli che siano in grado di coniugare lo sviluppo economico delle aree montane con il mantenimento e la salvaguardia delle loro risorse, naturali, agro-forestali e culturali, nell'ottica di uno sviluppo sostenibile e durevole. La sede di Edolo si pone inoltre come punto di incontro culturale e scientifico per ricercatori e tecnici provenienti dalle diverse zone montane, sia italiane che straniere, promuovendo seminari e convegni ed implementando programmi di collaborazione e di scambio;
- le Parti condividono la sensibilità sulle problematiche tipiche dell'area montana e hanno il comune interesse a concorrere allo sviluppo culturale e alla valorizzazione del territorio montano, ovvero al progresso nell'analisi delle tematiche montane dal punto di vista didattico, divulgativo e di ricerca, prerogative dello sviluppo di conoscenze scientifiche per promuovere innovazione e trasferimento tecnologico che costituisce un importante supporto per la formazione degli studenti e l'informazione di tutte le persone interessate.
- le Parti intendono proseguire il loro decennale rapporto di collaborazione attraverso la stipula del presente atto, finalizzato a disciplinare lo svolgimento di programmi interesse comune e a regolamentare future attività da compiere in sinergia;

Tutto ciò premesso

Si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1 - Finalità della convenzione

1. Fine della Convenzione è quello di instaurare un rapporto non episodico di collaborazione tra le Parti, nel quale le attività di ricerca e didattiche di UNIMI e le attività del CAI possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente, con particolare riferimento ai seguenti settori:

- divulgazione ed informazione;
- attività, stage in ambiente;
- collaborazioni su ricerche scientifiche.

Articolo 2 - Oggetto della collaborazione

1. La collaborazione potrà riguardare:

- A) attività di collaborazione scientifica;
- B) attività di supporto alla didattica;
- C) attività di ricerca, consulenza e/o formazione commissionate.

A) Collaborazione Scientifica

1. UNIMI e CAI favoriranno la collaborazione fra le due parti nei settori di cui all'art. 1 mediante lo svolgimento di studi e ricerche congiunte su progetti specifici e/o mediante la partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali attraverso le forme di collaborazione sotto indicate:

- 1) collaborazioni per studi e ricerche su progetti specifici;
- 2) partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali.

2. Le attività di cui sopra, saranno di volta in volta definite mediante la stipula di appositi accordi fra le parti.

B) Supporto alla didattica

1. Il CAI dichiara la propria disponibilità ad offrire a UNIMI, supporto per attività formative esemplificate nelle forme seguenti:

- 1) collaborazione di tecnici specializzati, titolati, dirigenti e ricercatori qualificati del CAI, individuati dagli organi competenti di UNIMI per lo svolgimento di attività formative complementari ed integrative;
- 2) possibilità di accesso, per studenti, Docenti e Ricercatori di UNIMI, alle strutture del CAI quali la Biblioteca Nazionale di Torino, Capanna Osservatorio Regina Margherita al Monte Rosa, Rifugio Quintino Sella al Monviso e ulteriori spazi del CAI, che verranno indicati dal CAI stesso.
- 3) attività didattiche svolte in collaborazione che potranno riguardare lo svolgimento di tesi, progetti ed elaborati, lo svolgimento di esercitazioni o tirocini, l'organizzazione di visite ed escursioni, conferenze, dibattiti e seminari.

C) Ricerca, consulenza e/o formazione commissionate

1. Le Parti potranno stipulare specifici accordi scritti con particolare riferimento ai settori di cui all'art. 1, per lo svolgimento delle seguenti attività:

- 1) consulenze tecnico – scientifiche focalizzate su temi specifici;
- 2) attività di formazione svolte da UNIMI per conto del CAI;
- 3) attività di ricerca affidate dal CAI a UNIMI.

2. Le attività di cui sopra, saranno di volta in volta definite mediante la stipula di appositi accordi fra le parti.

Articolo 3 - Convenzioni attuative

1. La collaborazione tra UNIMI e il CAI, finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, potrà essere attuata tramite la stipula di apposite convenzioni attuative tra le Parti e/o le rispettive strutture interessate, nel rispetto della presente Convenzione Quadro e della normativa vigente.

2. Le convenzioni attuative disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria, quelli riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché gli specifici aspetti relativi alla sicurezza.

3. Sono in ogni caso confermati nella loro piena validità le convenzioni attuative sottoscritte in data precedente alla stipulazione del presente Atto.

Articolo 4 - Oneri economici

1. La presente Convenzione non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli eventuali oneri economici, da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per le attività oggetto del rapporto, saranno determinati nelle singole convenzioni attuative, che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati.

Art. 5 – Referenti

1. Per l'attuazione delle attività oggetto della collaborazione, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

Per UNIMI – Prof.ssa Anna Giorgi;

Per il CAI – Dott. Enrico Sala;

Art. 6 - Durata ed eventuale rinnovo

1. La presente Convenzione ha durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti, previa delibera dell'Organo competente.

2. E' fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza.

3. Al termine della Convenzione le Parti redigeranno congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli eventuali costi e/o proventi derivanti dalle convenzioni attuative stipulate.

Art. 7- Recesso o scioglimento

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione, ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione da notificare mediante Pec.

2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulle prestazioni già eseguite.

4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e le singole convenzioni attuative già stipulate alla data di estinzione della Convenzione Quadro, salvo quanto diversamente disposto nelle stesse.

Art. 8 - Diritti di proprietà intellettuale

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti di UNIMI e del CAI coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto della presente Convenzione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

2. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.

3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione delle convenzioni attuative, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno delle convenzioni attuative.

Art. 9 - Riservatezza

1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della presente Convenzione.

Art. 10 - Sicurezza

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii. e a quanto previsto dal D.M. n. 363 del 5.8.1998, le Parti assumono tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti di tutti i soggetti ospitati presso i propri locali.

2. Ciascuna Parte si impegna a comunicare all'altra Parte gli elenchi dei soggetti che svolgono attività per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria.

3. Le Parti si impegnano a garantire la rispondenza dei propri locali, spazi ed attrezzature, messi a disposizione per lo svolgimento delle attività previste dall'Accordo alle vigenti normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 11 - Coperture assicurative

1. Le Parti garantiscono di essere in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

2. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Art. 12 - Codice Etico e prevenzione della corruzione

1. Le Parti dichiarano di aver preso visione dei rispettivi Codici Etici e di Condotta, così come pubblicati sui rispettivi siti web istituzionali, ai cui principi etico-comportamentali si conformeranno nell'esecuzione della presente Convenzione.

2. Entrambe le Parti dichiarano di rispettare e far rispettare le regole contenute nei documenti sopra indicati, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovessero avvalersi nell'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 13- Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

1. I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione.

2. La collaborazione di cui alla presente Convenzione non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, commerciali o per qualsiasi altra attività promozionale, il logo, il nome, o altro segno distintivo dell'altra Parte (incluse abbreviazioni).

Art. 14 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione Quadro e alle relative convenzioni attuative in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dal D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101.

2. Per UNIMI il titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Milano, nella persona della Rettrice pro tempore, e il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è contattabile presso la sede di via Festa del Perdono n. 7, 20122 Milano, all'indirizzo e-mail dpo@unimi.it

3. Per CAI il titolare del trattamento dei dati è il Centro Alpino Italiano, nella persona del Presidente pro tempore, e il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è contattabile presso la sede di Via Petrella n. 19, 20124 Milano, all'indirizzo e-mail dpo@cai.it

Art. 15- Controversie

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente Convenzione.
2. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, per qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le Parti relativamente all'interpretazione, alla validità, all'efficacia, alla esecuzione e alla risoluzione del presente Accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Art. 16 – Registrazione e spese

1. Il presente Atto sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.
 2. La presente Convenzione Quadro, stipulata nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di entrambe le Parti per metà.
 3. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura di UNIMI giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Prot. 3439091 del 14.05.1991. L'Università con nota scritta chiederà alla controparte il rimborso della quota di spettanza.
- Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, in sostituzione del documento cartaceo e della firma autografa

Milano, data della firma digitale

Per l'Università degli Studi di Milano

Per il Club Alpino Italiano

La Rettrice

Il Presidente Generale

Prof.ssa Marina Brambilla

Arch. Antonio Montani